



Prefettura di Alessandria
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 24014/2020/Area I

Alessandria, 13 novembre 2020

Ai Sigg. Responsabili Regionali AGESCI
TORINO
piemonte@pec.agesci.it

e, p.c.

Alla PREFETTURA di
TORINO

Oggetto: Emergenza COVID – 19. Disciplina delle attività educative.

In riferimento alla nota del 10 novembre 2020 concernente l'oggetto, si fa presente che l'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 non sospende, nelle regioni soggette a particolari restrizioni come il Piemonte, la validità della norma generale recata dall'art. 1, comma 9, lettera c) per l'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli spostamenti necessari all'espletamento delle attività ludiche, ricreative ed educative tuttora consentite, si concorda con le SS.LL. sulla necessità di indicare in autocertificazione tale circostanza, che in ogni caso, ad avviso di questa Prefettura, integra un motivo di necessità.

Poiché le attività in parola sono contemplate dal vigente DPCM, nessuna Autorità locale può opporvisi, ad eccezione del caso in cui, con motivata ordinanza del Sindaco, siano state adottate misure più restrittive in un determinato territorio, ad esempio la chiusura di parchi e aree verdi o altre aree di circolazione ove non si riesca a garantire il distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di assembramento.

Anche per tale motivo, pur non sussistendo un obbligo normativo, è consigliabile avvisare preventivamente le Autorità locali circa l'espletamento delle attività di codesta Associazione.

Poiché peraltro il quesito riveste valenza ultraprovinciale, se ne trasmette copia alla Prefettura di Torino ai fini di un utile orientamento generale a livello regionale.

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Ponta)